

STATUTO DELLA "FONDAZIONE LUCINI - CANTU' ETS"

Titolo I° Denominazione/Sede

Art. 1

Denominazione, sede, durata

È costituita quale fondazione di diritto privato la "Fondazione Lucini - Cantù ETS" residenza sanitaria assistenziale per persone anziane - Ente del Terzo Settore, che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna alla medesima ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 117/2017.

La fondazione con il nuovo statuto intende perseguire e confermare le finalità originarie adeguandole alle mutate disposizioni legislative nazionali e regionali.

La Fondazione ha sede legale in Rovato (BS), Via San Martino della Battaglia n. 23 e potrà istituire sedi ed uffici secondari nell'ambito della Regione Lombardia.

La Fondazione ha durata illimitata.

Titolo II° - Scopi e mezzi

Art. 2

Scopi istituzionali, oggetto

La Fondazione non ha scopo di lucro e opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale, offrendo assistenza socio-sanitaria nei confronti di persone svantaggiate in quanto anziani non autosufficienti attraverso l'accoglienza nella propria struttura ed anche al loro domicilio.

La Fondazione svolge la propria attività nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, con particolare riferimento alla tutela dei soggetti svantaggiati del proprio territorio.

La Fondazione può inoltre promuovere, organizzare e gestire servizi di carattere innovativo o sperimentale nel settore socio assistenziale anche in collaborazione con Enti Pubblici o privati.

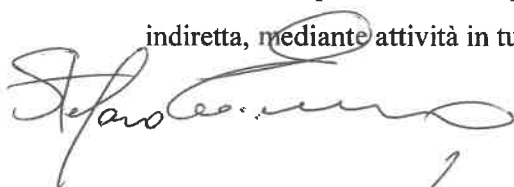
La Fondazione persegue le proprie finalità senza distinzione di nazionalità, cultura, razza, religione, sesso, censo, condizione sociale e politica.

Pertanto, la Fondazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui al D. Lgs. n. 117/2017, art. 5, co. 1, lettere:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- e) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- f) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

Per il raggiungimento di detto scopo ed in funzione di esso, la Fondazione potrà realizzare, costruire, gestire, promuovere e/o beneficiare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, strutture sanitarie, centri di riabilitazione, hospice, ambulatori, comunità alloggio, servizi per anziani, centri di pronto intervento, centri diurni e centri integrati, alloggi protetti, centri ricreativi e di aggregazione, pensionati, centri socio-educativi, centri di recupero e di reinserimento sociale, assistenza domiciliare, assistenza domiciliare a pazienti oncologici ed assumere ogni iniziativa tesa al raggiungimento dello scopo sociale rivolta a persone malate, minori, portatori di handicap, anziani, persone con disagio sociale o a rischio emarginazione, nuclei familiari in difficoltà ed in genere in favore di qualsiasi persona che si trovi in stato di bisogno e di svantaggio in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

I suddetti scopi istituzionali potranno essere perseguiti dalla Fondazione direttamente o in via indiretta, mediante attività in tutto o in parte di beneficenza, che potrà essere effettuata in denaro e/o



Fondazione Lucini Cantù - Statuto



in natura, in favore di altre associazioni o fondazioni senza scopo di lucro, cooperative sociali, imprese sociali ed Enti del Terzo Settore che perseguano finalità sociali affini e/o comunque compatibili con quelle della Fondazione e per il cui raggiungimento gestiscono direttamente, organizzano, promuovono e/o coordinano uno o più dei servizi più sopra esplicitati.

In ogni caso la Fondazione non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette, fatto salvo, ai sensi dell'art. 6 D.lgs. 117/2017, lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui ai precedenti commi, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

Art. 3

Scopi istituzionali, oggetto

La Fondazione adempie alle proprie finalità prevalentemente istituendo e gestendo servizi sociali, socio sanitari e sanitari di natura residenziale per la tutela delle persone svantaggiate, oggetto del proprio scopo istituzionale.

La Fondazione, indi, si propone:

- la salvaguardia dell'integrità fisica, psichica e sociale della persona anziana stimolandone il recupero delle abilità, incentivandone la riabilitazione e rivalutandone il ruolo sociale e culturale;
- l'ospitalità di persone in condizioni di parziale autosufficienza e/o in condizioni di difficoltà;
- l'erogazione di servizi specifici di carattere sociale ed assistenziale, di natura prevalentemente residenziale, semiresidenziale e domiciliare;
- la partecipazione alla realizzazione del sistema sociale e socio-sanitario come delineato nell'articolo 2 della L.R. Lombardia 13.02.2003 n. I e successive integrazioni e modificazioni, in particolare operando nei seguenti settori:
 - socio-sanitario residenziale e semiresidenziale, per anziani con diverso grado di non autosufficienza;
 - socio-sanitario domiciliare e domiciliare integrato, al fine di consentire - con il sollievo delle famiglie - la permanenza degli assistiti nel proprio ambiente, riducendo in tal modo anche le esigenze di ricorso a strutture residenziali definitive;
 - socio-sanitario con degenze temporanee di malati non acuti (Ospedale di comunità) per i quali non sia bastevole l'assistenza domiciliare integrata;
 - socio-assistenziale per anziani autosufficienti;

- punti prelievo, palestre attrezzate e poliambulatori per visite specialistiche, servizi infermieristici e trattamenti di riabilitazione.

La Fondazione, nell'adempimento dei propri scopi istituzionali, può cooperare con Enti pubblici e privati e sottoscrivere convenzioni che ne regolamentino i rapporti, oltre a partecipare alla costituzione di soggetti, sia pubblici che privati, aventi analoghi scopi e alla gestione delle conseguenti attività.

Art. 4

Patrimonio

Il fondo di dotazione in sede di riconoscimento ammontava nella somma complessiva di Euro _____ così come indicato in sede di atto costitutivo.

Il fondo di dotazione potrà essere incrementato da acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili e immobili, denaro che pervengano alla Fondazione con vincolo di destinazione al fondo stesso.

Il patrimonio potrà essere incrementato con acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili e immobili, denaro che pervengano alla Fondazione a titolo di incremento del patrimonio, avanzi di gestione derivanti dalle attività svolte dalla Fondazione.

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs.117/2017.

Il fondo di dotazione ed il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate sono utilizzati per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

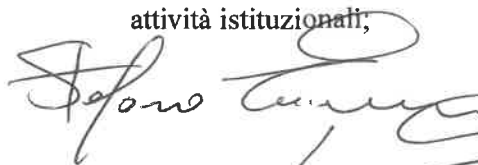
La Fondazione, qualora ricorrano le condizioni di legge, può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

Art. 5

Mezzi finanziari

L'Ente provvede al raggiungimento dei propri fini istituzionali:

- a) con i redditi derivanti dal patrimonio;
- b) con rette, tariffe o contributi dovuti da privati o da enti pubblici per l'esercizio delle proprie attività istituzionali;


Fondazione Lucini Cantù - Statuto


- c) con donazioni, oblazioni o atti di liberalità, e dai contributi pubblici e privati e da ogni altro contributo, erogazione ed entrata comunque pervenuti alla Fondazione;
- d) con le somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali;
- e) con i proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali.

Le rendite e le risorse della Fondazione devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione dei suoi scopi, in osservanza dell'art. 8 del D. Lgs. n. 117/2017.

La responsabilità per le obbligazioni assunte in nome e conto della Fondazione è regolata dalla legge.

Titolo III° - Organi amministrativi dell'Ente

Art. 6

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Vice Presidente della Fondazione;
- Segretario Generale
- l'Organo di Controllo e, ove nominato facoltativamente o obbligatoriamente nei casi di legge, il Revisore dei conti.

Art. 7

Il Consiglio di Amministrazione: durata, nomina, rinnovo

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da n.9 membri.

Del Consiglio di Amministrazione fanno parte:

- a) quale membro di diritto, il Parroco pro tempore della Parrocchia del Comune di Rovato, nel cui territorio ha sede la Fondazione;
- b) sei membri nominati dal Sindaco del Comune di Rovato, scelti tra persone in possesso di adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e competenza, che non rivestano cariche elettive o di governo presso il medesimo Comune;
- c) due membri eletti dal Consiglio di Amministrazione di cui ai punti precedenti a) e b), scelti tra persone esterne al Consiglio, espressione della comunità locale, in possesso di adeguati requisiti di

onorabilità, competenza e comprovata partecipazione alla vita sociale, culturale o assistenziale del territorio, nonché dotate di requisiti di indipendenza, autonomia di giudizio.

Tali designazioni non presuppongono né postulano nessuna forma di controllo, dominio, vigilanza o influenza di alcun tipo dell'Amministrazione comunale sulla Fondazione, in quanto la nomina da parte della pubblica amministrazione si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo e revoca da parte di quest'ultima (art. 4 D.Lgs. n. 117/2017).

Gli amministratori, indipendentemente dal soggetto che li ha designati o nominati, non rappresentano l'ente nominante né sono soggetti ad alcun vincolo di mandato. Essi esercitano le proprie funzioni con autonomia, indipendenza e responsabilità, nel rispetto dei principi di corretta amministrazione e nell'interesse esclusivo della Fondazione.

Gli amministratori devono dare notizia agli altri amministratori e all'organo di controllo di ogni interesse, per conto proprio o di terzi, che abbiano in una determinata operazione della Fondazione. In tali casi essi sono tenuti ad astenersi dalla deliberazione, salvo diversa previsione della normativa applicabile.

L'elezione dei due membri di cui al comma 2, lettera c), avviene a maggioranza semplice dei presenti nella prima riunione utile successiva alla nomina dei membri designati dal Sindaco e dalla nomina del membro di diritto. Qualora nella prima seduta non si raggiunga la maggioranza richiesta, il Consiglio di Amministrazione è convocato per una seconda seduta entro trenta giorni, nella quale si procede a nuova votazione.

Nel periodo intercorrente tra le sedute di cui ai commi precedenti il Consiglio di Amministrazione può validamente operare sia per le operazioni di ordinaria che di straordinaria amministrazione.

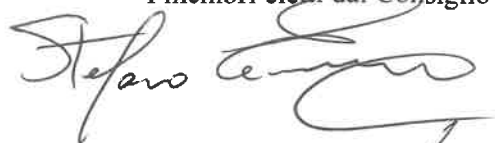
Qualora anche nella seconda seduta non si riesca a procedere alla nomina dei due membri di cui al comma 2 lettera c), la loro designazione è rimessa al Sindaco del Comune di Rovato, che provvede entro sessanta giorni.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e comunque fino alla loro sostituzione.

I consiglieri sono comunque rieleggibili.

Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, indipendentemente dalle modalità della loro nomina o designazione, ivi compresi i membri nominati dal Sindaco e quelli eletti dal Consiglio di Amministrazione possono assumere la carica di Presidente e di Vice Presidente della Fondazione.

I membri eletti dal Consiglio di Amministrazione devono inoltre:



Fondazione Lucini Cantù - Statuto



- non ricoprire cariche elettive o di governo presso il Comune di Rovato;
- non avere rapporti di lavoro subordinato o incarichi professionali continuativi con il medesimo Comune;
- non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi strutturale con la Fondazione;
- possedere requisiti di indipendenza idonei a garantire l'autonomia dell'organo amministrativo.

Qualora uno dei titolari del potere di designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazioni – come individuati dal presente Statuto - non provveda alla relativa nomina entro il termine di un mese dalla scadenza del Consiglio in carica, il potere di nomina dei componenti spettanti al soggetto inadempiente è esercitato dagli altri soggetti titolari di potere di designazione. Nell'esercizio di tale potere sostitutivo si darà preferenza ai soggetti che esprimono un minor numero di componenti nel Consiglio di Amministrazione, al fine di garantire un equilibrato assetto della rappresentanza all'interno dell'organo amministrativo. I membri così nominati restano in carica per la durata piena del mandato prevista dallo Statuto.

Gli amministratori sono tenuti ad agire nel rispetto delle disposizioni di cui all'Articolo 26 del D.Lgs. 117/2017, nonché ad astenersi in caso di conflitto di interessi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente statuto.

Art. 8

Il Consiglio di Amministrazione

Decadenza-sostituzione-esclusione-revoca dei membri

I membri del Consiglio di Amministrazione che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio sono dichiarati decaduti. La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e deve essere promossa dal Presidente.

In tal caso, come in quello di dimissione o di morte, il Presidente della Fondazione dovrà informare il Sindaco del Comune di Rovato affinché il Consiglio proceda alla surroga del consigliere.

Sino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione scaduto può operare solo per provvedere all'ordinaria amministrazione.

Gli amministratori decadono dalla carica nei seguenti casi:

- a) perdita dei requisiti di onorabilità, professionalità o indipendenza eventualmente richiesti dal presente statuto;
- b) sopravvenuta assunzione di cariche elettive o di governo presso il Comune di Rovato, qualora tale situazione sia incompatibile con quanto previsto dal presente statuto;
- c) assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione;

- d) sopravvenienza di situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi permanente tali da compromettere l'esercizio imparziale delle funzioni;
- e) interdizione, inabilitazione o altre cause di incapacità previste dalla legge.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- 1) il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- 2) l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine dell'ente;
- 3) l'aver subito condanne per reati finanziari e fallimentari;
- 4) l'essere nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c..

La decadenza e l'esclusione devono essere deliberate a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione. Anche in tal caso, il Presidente dovrà informare il Sindaco del Comune di Rovato affinché il Consiglio proceda alla surroga del consigliere.

Avverso la decisione di pronuncia sulla decadenza e sull'esclusione è ammesso appello avanti all'Autorità giudiziaria competente.

L'amministratore può in ogni momento rassegnare le dimissioni mediante comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Le dimissioni hanno effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione ne prende atto o dalla data indicata nella comunicazione, se successiva.

I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati esclusivamente dal Consiglio di Amministrazione stesso, con deliberazione motivata assunta con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei consiglieri in carica.

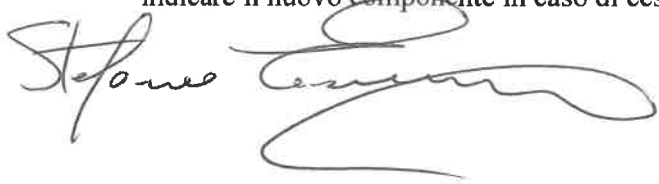
La revoca può essere disposta in presenza di gravi motivi, tra cui, a titolo esemplificativo:

- violazione degli obblighi statutari o dei doveri di amministratore;
- comportamenti incompatibili con le finalità della Fondazione;
- sopravvenuta incapacità o impossibilità ad esercitare le funzioni;
- assenza ingiustificata reiterata alle riunioni del Consiglio.

Prima della deliberazione di revoca, il consigliere interessato deve essere informato delle contestazioni mosse nei suoi confronti ed ha diritto di presentare osservazioni o difese.

Il potere di revoca dei consiglieri spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, indipendentemente dal soggetto che ha provveduto alla loro nomina o designazione.

Il soggetto che ha provveduto alla nomina o designazione mantiene esclusivamente il potere di indicare il nuovo componente in caso di cessazione dalla carica.



Fondazione Lucini Cantù - Statuto



In caso di cessazione dalla carica per dimissioni, decadenza, morte o altra causa, si provvede alla sostituzione dell'amministratore secondo le medesime modalità previste per la sua nomina.

Il nuovo amministratore resta in carica fino alla scadenza del mandato dell'amministratore sostituito.

Qualora vengano meno uno o più amministratori nominati dal Sindaco, la sostituzione è effettuata dal medesimo organo che aveva provveduto alla nomina.

Qualora venga meno uno dei membri eletti dal Consiglio di Amministrazione, la sostituzione è effettuata dal Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dallo statuto per la loro elezione.

In ogni caso la cessazione di uno o più amministratori non comporta la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione, che continua ad operare fino alla loro sostituzione, purché resti in carica la maggioranza dei componenti.

Art. 9

Funzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e di gestione della Fondazione ed assume le proprie decisioni su qualsiasi argomento inerente all'ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare il Consiglio:

- a) amministra la fondazione;
- b) approva il bilancio consuntivo annuale e la relazione morale e finanziaria ed il bilancio sociale;
- c) delibera le modifiche dello Statuto da sottoporre alle competenti autorità per l'approvazione secondo le modalità di legge, nonché le operazioni straordinarie di trasformazione, fusione o scissione;
- d) predispone ed approva i programmi fondamentali dell'attività della fondazione e ne verifica l'attuazione;
- e) approva il regolamento generale di funzionamento della fondazione, potendo prevedere in tale contesto il conferimento di poteri di spesa ai dirigenti della fondazione sulla base di attribuzione di budget e/o progetti;
- f) delibera l'accettazione di donazioni e lasciti e le modifiche patrimoniali;
- g) adotta i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività della Fondazione;
- h) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- i) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente;
- j) delibera in ordine ad ogni contratto e convenzione dell'ente;

- k) delibera la delega di funzioni al Presidente e a singoli consiglieri nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- l) nomina il Presidente e il Vice Presidente, fra uno dei membri del consiglio di amministrazione;
- m) ha la facoltà di nomina del Direttore generale secondo il modello organizzativo previsto dal Regolamento generale di funzionamento di cui al punto d) e ne fissa il compenso, su proposta del Presidente;
- n) nomina l'Organo di Controllo e l'eventuale Revisore dei Conti fissandone i compensi su proposta del Presidente;
- o) conferisce deleghe su materie particolari ai membri del Consiglio di Amministrazione;
- p) assume decisioni in merito ad eventuali assunzioni, sospensioni e licenziamenti del personale dipendente;
- q) delibera la trasformazione/scissione/scioglimento/liquidazione della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione non può in alcun caso deliberare né attuare la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.

Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere integralmente destinati allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione.

È in ogni caso vietata qualsiasi forma di distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve a fondatori, amministratori, componenti degli organi sociali, lavoratori, collaboratori o altri soggetti, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

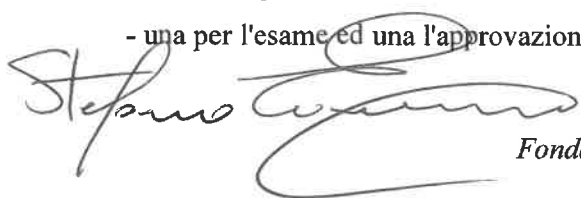
Il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad operare nel rispetto del divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni.

Art. 10

Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, in via ordinaria, almeno due volte l'anno:

- una per l'approvazione delle linee generali programmatiche, la verifica dell'attività svolta dall'Istituzione in relazione ai propri scopi, le indicazioni delle priorità e degli obiettivi per l'attività futura con riferimento anche ai nuovi bisogni emergenti nella Comunità locale e l'approvazione del bilancio di previsione;
- una per l'esame ed una l'approvazione del bilancio consuntivo annuale e del bilancio sociale.



Fondazione Lucini Cantù - Statuto



Su invito del Presidente il Consiglio di Amministrazione si riunisce in sedute straordinarie per discutere e deliberare sugli oggetti previsti dall'ordine del giorno.

Le adunanze, sia ordinarie che straordinarie, sono indette con invito scritto con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da far pervenire agli interessati almeno tre giorni prima delle sedute.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Le delibere del Consiglio devono essere adottate con la presenza della metà più uno di coloro che lo compongono ed a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Le modifiche dello Statuto, le operazioni straordinarie, l'approvazione del Bilancio Consuntivo annuale e del Bilancio Sociale, nonché le deliberazioni aventi per oggetto atti di disposizione del patrimonio immobiliare sono assunte con il voto della maggioranza assoluta dei componenti.

I verbali delle sedute consiliari con le annesse delibere sono stesi dal Segretario (o dal Notaio nei casi di legge) e sottoscritti da tutti coloro che sono intervenuti alle adunanze. Alle riunioni possono essere chiamati ad intervenire i dirigenti o i funzionari invitati a relazionare su specifici argomenti di loro competenza.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche in più luoghi, audio/video collegati alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:

- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la seduta si considera svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 11

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno il Presidente.

Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione ed ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti, cura i rapporti con gli altri enti e le autorità e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente all'attività della Fondazione.

Il Presidente rimane in carica per cinque anni ed è rieleggibile.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene eletto a maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione.

L'elezione del Presidente avviene senza vincolo di designazione o indicazione da parte dei soggetti che hanno nominato o designato i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Spetta, in particolare, al Presidente:

- a) Determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- b) Convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- c) Verificare l'esecuzione delle deliberazioni adottate;
- d) Esercitare le funzioni direttive;
- e) Redigere il bilancio sociale, la relazione morale che accompagna il bilancio annuale e la sottopone all'approvazione del Consiglio di amministrazione;
- f) Sviluppare ogni attività ed iniziativa finalizzata agli scopi istituzionali della Fondazione;
- g) Porre in essere le attività delegategli dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle modalità e dei limiti individuati nei successivi articoli;
- h) Esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico della Fondazione;
- i) Verificare l'osservanza dello statuto e dei regolamenti;
- j) Assumere, nei casi di urgenza, provvedimenti che reputa necessari nell'interesse della Fondazione, sottoponendoli alla successiva ratifica del Consiglio di Amministrazione.

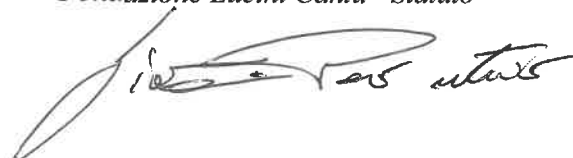
Le ordinanze presidenziali sono immediatamente esecutive ma devono essere ratificate a pena di decadenza, dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

Se fossero contemporaneamente assenti o impossibilitati ad esercitare la carica il Presidente e il Vice presidente le loro funzioni sono assunte dal consigliere più anziano per data di nomina ed ulteriormente per età.

La carica di consigliere è gratuita mentre, in ragione delle specifiche funzioni gestionali, di rappresentanza legale e di coordinamento operativo della struttura socio-sanitaria residenziale, al Presidente può essere attribuito un compenso per l'attività svolta oltre che al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento dell'incarico, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente in materia



Fondazione Lucini Cantù - Statuto



di Enti del Terzo Settore. Tale compenso deve essere determinato nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità e adeguatezza rispetto all'attività effettivamente svolta. In ogni caso, il compenso eventualmente attribuito dovrà essere conforme ai limiti e alle condizioni previsti dalla normativa vigente in materia di enti del Terzo Settore e non potrà in alcun modo configurare distribuzione, neppure indiretta, di utili o avanzi di gestione.

Art. 12

Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri, nella seduta di insediamento a maggioranza assoluta.

L'elezione del Vice Presidente avviene senza vincolo di designazione o indicazione da parte dei soggetti che hanno nominato o designato i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, con gli stessi poteri.

Il Vice Presidente può coadiuvare il Presidente nelle sue funzioni ed essere delegato dal Presidente per singoli affari.

La firma del Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 13

Il Segretario Generale

Il Segretario Generale è il responsabile della gestione amministrativa, organizzativa e operativa della Fondazione e sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi dell'Ente, assicurando l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il perseguimento delle finalità istituzionali.

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, anche tra soggetti esterni alla Fondazione, scelti in ragione di comprovata esperienza e competenza nell'ambito della gestione amministrativa, organizzativa o socio-sanitaria.

Il Consiglio di Amministrazione determina la durata dell'incarico, le modalità di svolgimento del rapporto e l'eventuale trattamento economico, nel rispetto della normativa vigente applicabile agli enti del Terzo settore.

Il Segretario Generale opera sulla base degli indirizzi e delle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione e risponde allo stesso dell'andamento complessivo della gestione della Fondazione.

In particolare, il Segretario Generale:

- a) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e l'attuazione dei programmi e delle attività della Fondazione;
- b) dirige e coordina la struttura organizzativa e amministrativa dell'Ente, sovrintendendo al personale dipendente e ai collaboratori, nel rispetto delle politiche e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- c) sovrintende alla gestione amministrativa, economica e finanziaria della Fondazione nei limiti dei poteri conferiti;
- d) predispone il progetto di bilancio di esercizio, nonché eventuali documenti di programmazione economico-finanziaria, piani di attività e strumenti di rendicontazione, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- e) cura la corretta tenuta della contabilità, dei libri sociali e della documentazione amministrativa dell'Ente;
- f) sovrintende alla gestione delle risorse umane della Fondazione, curando l'organizzazione del lavoro e l'attuazione delle politiche del personale nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- g) cura i rapporti operativi con le pubbliche amministrazioni, gli enti del sistema socio-sanitario, gli organismi di vigilanza e controllo e gli altri soggetti istituzionali con cui la Fondazione intrattiene rapporti;
- h) sovrintende all'organizzazione e al funzionamento dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari gestiti dalla Fondazione sotto il profilo amministrativo, organizzativo e gestionale;
- i) assicura il coordinamento amministrativo e gestionale con il Direttore Sanitario o Responsabile Sanitario, nel rispetto delle competenze professionali e delle responsabilità proprie della direzione sanitaria;
- j) propone al Consiglio di Amministrazione iniziative, programmi e interventi utili al miglior perseguimento delle finalità istituzionali e al miglioramento dei servizi erogati;
- k) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal Consiglio di Amministrazione o prevista dal presente Statuto.

Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive e di supporto tecnico-amministrativo, senza diritto di voto.

Può essere incaricato dal Consiglio della redazione dei verbali delle sedute qualora non sia diversamente disposto.



Fondazione Lucini Cantù - Statuto



Il Consiglio di Amministrazione può conferire al Segretario Generale specifiche deleghe operative e poteri di firma per il compimento di atti di ordinaria amministrazione, nonché per la gestione dei rapporti contrattuali e amministrativi necessari al funzionamento della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce con apposita deliberazione i limiti di valore entro i quali il Segretario Generale può assumere impegni di spesa e stipulare contratti in autonomia per esigenze di ordinaria amministrazione, fermo restando l'obbligo di riferire periodicamente al Consiglio sull'attività svolta.

Restano riservati alla competenza del Consiglio di Amministrazione gli atti di straordinaria amministrazione, nonché quelli che incidono in modo rilevante sul patrimonio, sull'organizzazione o sull'indirizzo strategico della Fondazione.

Il Segretario Generale riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione sull'andamento delle attività, sulla gestione economico-finanziaria e sull'organizzazione dei servizi della Fondazione.

L'incarico di Segretario Generale può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione in qualsiasi momento per giusta causa o per motivate esigenze organizzative dell'Ente.

Fermo restando quanto disciplinato dallo statuto, le attribuzioni del Segretario Generale possono essere disciplinate in un apposito regolamento organico del personale e dei servizi dell'Ente.

Art. 14

Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è obbligatorio e può essere monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio di Amministrazione. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere ai componenti dell'Organo di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 30, co. 6, D. Lgs. n. 117/2017 l'organo di controllo può esercitare la revisione legale dei conti ed in tal caso deve esser costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Fatto salvo quanto indicato al comma precedente, la Fondazione nomina un Revisore Legale o una Società di Revisione Legale dei Conti iscritti nell'apposito registro, al ricorso dei presupposti di legge.

Il Revisore deve controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.

Il Revisore assiste alle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

Il Revisore dura in carica tre (3) anni e può essere riconfermato.

Le sedute del Collegio dei membri dell'Organo di Controllo o del Collegio dei Revisori possono svolgersi anche in più luoghi, audio/video collegati alle stesse condizioni indicate per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Titolo IV° - Amministrazione e norme generali

Art. 15

Amministrazione e norme generali

L'ordinamento, la gestione e l'organizzazione del personale dirigenziale, amministrativo, sanitario e sociale della Fondazione sono disciplinati da apposito Regolamento Amministrativo approvato dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può sempre adottare provvedimenti riguardanti il personale dipendente nel rispetto delle norme di legge e di contratto collettivo anche se non previsti o disciplinati dal regolamento amministrativo.

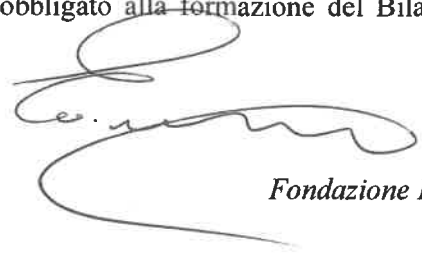
Titolo V° - Bilanci e libri sociali, trasformazione, devoluzione patrimoniale e norme di chiusura

Art. 16

Bilancio e libri sociali

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

L'Ente è obbligato alla formazione del Bilancio preventivo e consuntivo annuale e del bilancio sociale.



Fondazione Lucini Cantù - Statuto



I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 117/2017.

Il bilancio è predisposto e approvato dall'organo di amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.lgs. 117/2017.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D.lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017, la fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D.lgs. 117/2017.

E' fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 17

Trasformazione, devoluzione patrimoniale e norme di chiusura

La Fondazione può operare trasformazioni, fusioni e scissioni, ai sensi dell'art. 42-bis del Codice Civile. La competenza alla decisione di tali operazioni è rimessa all'Organo di Amministrazione, con i modi e le maggioranze previsti per le modifiche statutarie.

In caso di estinzione/scioglimento dell'Ente, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore con finalità analoghe aventi sede nel Comune di Rovato (BS), secondo le disposizioni dell'Organo di Amministrazione.

Art.18

Norme applicabili

Per qualsiasi altra materia non contemplata dal presente statuto si applicano le norme previste in tema di enti non commerciali civilmente riconosciuti ed, in particolare, si applicano le relative norme contenute nel D. Lgs. n. 117/2017, del Titolo II "Delle persone giuridiche" del capo I "Disposizioni generali" e del Capo II "Delle associazioni e delle fondazioni" del C.C.

Fondazione Lucini Cantù - Statuto

